Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 settembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 settembre 1974, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione totale della legge 2 maggio 1974, n. 195, « Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Gaspare Gozzi n. 77, int. 3, presso lo studio legale dell'avv. Vito Quaglietta.

(7621)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 luglio 1974, n. **426**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;

b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;

c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli accordi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1974

LEONE

RUMOR — MORO —
PRETI — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES.

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
and
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

being parties to the convention on international civil aviation, and

Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

Article 1.

For the purpose of the present agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term « the convention » means the convention on international civil aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of december, 1944, and includes any annex adopted under article 90 of that convention and any amendment of the annexes or convention under articles 90 and 94 thereof:

(*b*) the term « aeronautical authorities » means, in the case of the Italian Republic, the Ministry of transport and civil aviation, Inspectorate-General of civil aviation, or any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Inspectorate-General or similar functions; and, in the case of the Republic of Singapore, the Deputy Prime Minister or any person or body authorised to perform any functions at present exercised by the said Minister or similar functions;

(*c*) the term « designated airline » means an airline which one contracting Party shall have designated, by written notification to the other contracting Party, in accordance with article 3 of the present agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(*d*) the term « change of gauge » means the operation of an air service by a designated airline in such a way that one section of the route is flown by aircraft different in capacity from those used on another section;

(*e*) the term « territory » in relation to a State means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection or trusteeship of that State; and

(*f*) the terms « air service », « international air service », « airline » and «stop for non-traffic purposes» have the meanings respectively assigned to them in article 96 of the convention.

Article 2.

(1) Each contracting Party grants to the other contracting Party the rights specified in the present agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the appropriate section of the schedule thereto (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »).

(2) Subject to the provisions of the present agreement, the airline designated by each contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service on a specified route, the following privileges:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other contracting Party;

(*b*) to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and

(*c*) to make stops in the said territory at the points specified for that route in the schedule to the present agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail.

(3) Nothing in paragraph (2) of this article shall be deemed to confer on the airline of one contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other contracting Party.

Article 3.

(1) Each contracting Party shall have the right to designate in writing to the other contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of the designation, the other contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this article, without delay grant to the airline designated the appropriate operating authorisation.

(3) The aeronautical authorities of one contracting Party may require the airline designated by the other contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by them in conformity with the provisions of the convention to the operation of international commercial air services.

(4) Each contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the privileges specified in paragraph (2) of article 2 of the present agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the contracting Party designating the airline or in nationals of the contracting Party designating the airline.

(5) At any time after the provisions of paragraphs (1) and (2) of this article have been complied with, the airline so designated and authorised may begin to operate the agreed services provided that a service shall not be operated unless a tariff established in accordance with the provisions of article 10 of the present agreement is in force in respect of that service.

(6) Each contracting Party shall have the right to suspend the exercise by the airline designated by the other contracting Party of the privileges specified in paragraph (2) of article 2 of the present agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those privileges in any case where the airline fails to comply with the laws or regulations of the contracting Party granting those privileges or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present agreement; provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other contracting Party.

Article 4.

(1) Aircraft operated on international services by the designated airline of either contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.

(2) Supplies of fuels, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into the territory of one contracting Party by or on behalf of the designated airline of the other contracting Party or taken on board the aircraft operated by such designated airline and intended solely for use in the operation of international services shall be exempt from all national duties and charges, including customs duties and ispection fees imposed in the territory of the first contracting Party, even when these supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the contracting Party in which they are taken on board. The materials referred to above may be required to be kept under customs supervision or control.

(3) The regular airborne equipment, spare parts, aircraft stores and supplies of fuels and lubricants retained on board the aircraft of either contracting Party may be unloaded in the territory of the other contracting Party only with the approval of the customs authorities of that Party, who may require that these materials be placed under their supervision up to such time as they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with its own customs regulations.

Article 5.

Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to a simplified control.

Article 6.

(1) The laws and regulations of one contracting Party governing entry into and departure from its territory of aircraft engaged in international air navi-

gation or flights of such aircraft over that territory shall apply to the designated airline of the other contracting Party.

(2) The laws and regulations of one contracting Party governing entry into, sojourn in, and departure from its territory of passengers, crew, cargo or mail, such as formalities regarding entry, exit, emigration carried by the aircraft of the designated airline of the other contracting Party while they are within the said territory.

(3) Each contracting Party undertakes not to grant any preferences to its own airline with regard to the designated airline of the other contracting Party in the application of the laws and regulations provided for by the present article.

(4) When utilising the airports and other facilities offered by one contracting Party, the designated airline of the other contracting Party shall not have to pay fees higher than those which have to be paid by national aircraft operating on scheduled international services.

Article 7.

(1) Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences issued or rendered valid by one of the contracting Parties shall, during the period of their validity, be recognised as valid by the other contracting Party.

(2) Each contracting Party reserves its rights, however, not to recognise as valid, for the purpose of flights over its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals or rendered valid for them by the other contracting Party or by any other State.

Article 8.

(1) There shall be fair and equal opportunity for the airlines of both contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the airline of each contracting Party shall take into account the interests of the airline of the other contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of the contracting Parties shall bear close relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision, at a reasonable load factor, of capacity adequate to carry the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail originating from or destined for the territory of the contracting Party which has designated the airline. Prevision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principles that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the contracting Party which has designated the airline;

(*b*) traffic requirements of the area through which the airline passes, after taking account of other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(*c*) the requirements of through airline operation.

Article 9.

The designated airline of one contracting Party may make a change of gauge at a point in the territory of the other contracting Party only on the following conditions:

(*a*) that it is justified by reason of economy of operation;

(*b*) that the aircraft used on the section more distant from the terminal in the territory of the former contracting Party are smaller in capacity than those used on the nearer section;

(*c*) that the aircraft of smaller capacity shall operate only in connexion with the aircraft of larger capacity and shall be scheduled so to do; the former shall arrive at the point of change for the purpose of carrying traffic transferred from, or to be transferred into, the aircraft of larger capacity; and their capacity shall be determined with primary reference to this purpose;

(*d*) that there is an adequate volume of through traffic; and

(*e*) that the provision of article 8 of the present agreement shall govern all arrangements made with regard to change of gauge.

Article 10.

(1) The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this article.

(2) The tariffs referred to in paragraph (1) of this article, together with the rates of agency commission used in conjunction with them shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement shall, where possible, be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both contracting Parties.

(3) If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed upon in accordance with the provisions of paragraph (2) of this article, the aeronautical authorities of the contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

(4) If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this article or on the determination of any tariff und paragraph (3), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of article 14 of the present agreement.

(5) No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph (3) of article 14 of the present agreement.

(6) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this article.

Article 11.

(1) Each contracting Party grants to the designated airline of the other contracting Party the right to remit to its head office the excess overexpenditure of receipts earned in the territory of the first contracting Party in the foreign currency in which the receipts are earned.

(2) For the receipts in local currency, each contracting Party grants to the designated airline of the other contracting Party the right to remit to its head office the excess over-expenditure of receipts earned in the territory of the first contracting Party at the official rate of exchange.

Article 12.

The aeronautical authorities of either contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other contracting Party at their request such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airline of the first contracting Party. Such statements shall include all information required to determine the amount of traffic carried by the designated airline on the agreed services and the origins and destinations of such traffic.

Article 13.

There shall be regular and frequent consultation between the aeronautical authorities of the contracting Parties to ensure close collaboration in all matters affecting the fulfilment of the present agreement.

Article 14.

(1) If any dispute arises between the contracting Parties relating to the interpretation or application of the present agreement, the contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation between themselves.

(2) If the contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation:

(*a*) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body; or

(*b*) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organisation or, if there is not such tribunal, to the Council of the said Organisation.

(3) The contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph (2) of this article.

(4) If and so long as either contracting Party or the designated airline of either contracting Party fails to comply with a decision given under paragraph (2) of this article, the other contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present agreement to the contracting Party in default or to the designated airline of that contracting Party or to the designated airline in default.

Article 15.

(1) If either of the contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this agreement, it may request consultation between the aeronautical authorities of both contracting Parties in relation to the proposed modification. Consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request. When these authorities agree on modifications to this agreement, the modifications shall come into effect when they have been confirmed by an exchange of notes through the diplomatic channel;

(2) If a general multilateral agreement concerning air transport comes into force in respect of both contracting Parties, this agreement shall be amended so as to conform with the provisions of that agreement.

Article 16.

Either contracting Party may at any time give notice to the other if it desires to terminate the present agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organisation. If such notice is given, the present agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement befone the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organisation.

Article 17.

The present agreement shall be subject to compliance with the constitutional requirements of each contracting Party and shall enter into force on the date of the exchange of notes confirming such compliance.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present agreement.

DONE at Singapore this 11th day of April 1967 in duplicate in the English language.

For the Government of the Italian Republic:
Felice SANTINI

For the Government of the Republic of Singapore:
WONG KENG SAM

ANNEX

Schedule I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Points of departure:	*Intermediate points:*	*Points in Singapore:*	*Points beyond:*
Points in Italy.	Greece, the Near and Middle East Egypt Karachi, Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Auckland

Schedule II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:

Column 1 —	Column 2 —	Column 3 —	Column 4 —
Points of departure:	*Intermediate points*:	*Points in Italy*:	*Points beyond*:
	NIL		

Notes: (i) Any or some of the points on the specified routes in schedule I of the annex may, at the option of the designated airline of the Italian Republic, be omitted on any or all flights.

(ii) The designated airline of the Italian Republic shall have the right to terminate its services in the territory of the other contracting Party.

Singapore, 21st April, 1972.

Hon. Minister,

With reference to the article 15, paragraph (1) of the air services agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Singapore, concluded in Singapore on the 11th April 1967, I have the honour to propose to Your Excellency that the annex to the aforesaid agreement be substituted by following annex:

« ANNEX

Schedule I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Column 1 —	Column 2 —	Column 3 —	Column 4 —
Points of departure:	*Intermediate points*:	*Points in Singapore*:	*Points beyond*:
Points in Italy	Points in Europe Points in the Middle East Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne Auckland

Schedule II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:

Column 1 —	Column 2 —	Column 3 —	Column 4 —
Points of departure:	*Intermediate points*:	*Points in Italy*:	*Points beyond*:
Points in Singapore	Points in Asia Points in the Middle East Istanbul Athens Sofia Bucharest Budapest Belgrade	Rome	London Paris or Amsterdam or Frankfurt Two points in North America (East Coast)

Notes: (1) Any or some of the points on the specified routes in schedules I and II of the annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the contracting Party designating the airline.

(2) The designated airline of either contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other contracting Party ».

This note and the one in reply by which Your Excellency will inform me that the Government of the Republic of Singapore agrees upon the aforesaid, shall constitute an agreement between our two Governments.

Please accept, Hon. Minister, the assurances of my highest consideration.

Roberto DE CARDONA
Ambassador of Italy

The Honourable
Mr. S. RAJARATNAM,
Minister for foreign affairs, City Hall, St. Andrew's Road, SINGAPORE 6.

21st April, 1972.

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's note of today's date which reads as follows:

« With reference to the article 15, paragraph (1) of the air services agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Singapore, concluded in Singapore on the 11th April 1967, I have the honour to propose to Your Excellency that the annex to the aforesaid agreement be substituted by following annex:

« ANNEX

Schedule I

Routes to be operated by the designated airline of the Italian Republic:

Column 1 —	Column 2 —	Column 3 —	Column 4 —
Points of departure:	*Intermediate points*:	*Points in Singapore*:	*Points beyond*:
Points in Italy	Points in Europe Points in the Middle East Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Penh Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne Auckland

Schedule II

Routes to be operated by the designated airline of the Republic of Singapore:

Column 1 —	Column 2 —	Column 3 —	Column 4 —
Points of departure:	*Intermediate points*:	*Points in Italy*:	*Points beyond*:
Points in Singapore	Points in Asia Points in the Middle East Istanbul Athens Sofia Bucharest Budapest Belgrade	Rome	London Paris or Amsterdam or Frankfurt Two points in North America (East Coast)

Notes: (1) Any or some of the points on the specified routes in schedule I and II of the annex may at the option of the respective designated airline be omitted on any or all flights, provided that these flights originate in the territory of the contracting Party designating the airline.

(2) The designated airline of either contracting Party shall have the right to terminate its services in the territory of the other contracting Party ».

This note and the one in reply by which Your Excellency will inform me that the Government of the Republic of Singapore agrees upon the aforesaid, shall constitute an agreement between our two Governments.

Please accept, Hon. Minister, the assurances of my highest consideration ».

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Singapore agrees to the above and confirms that Your Excellency's note and this reply are regarded as constituting an agreement between our two Governments with effect from tre date of this reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Exellency the assurances of my highest consideration.

S.T. STEWART
Permanent Secretary
Ministry of foreign affairs
The Republic of Singapore

His Excellency
Mr. Roberto DE CARDONA
Ambassador extraordinary and plenipotentiary of the Republic of Italy.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE

essendo parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e,

Desiderando concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori:

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non disponga diversamente:

a) il termine « la convenzione » indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di tale convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione in base ai suoi articoli 90 e 94;

b) il termine « autorità aeronautiche » indica, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, od ogni persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata da detto ispettorato generale o funzioni analoghe; e nel caso della Repubblica di Singapore il Vice Primo Ministro od ogni altra persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata dal detto Ministro o funzioni analoghe;

c) il termine « impresa designata » indica una compagnia aerea che una Parte contraente avrà designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente accordo, per lo esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;

d) il termine « variazione di capacità » indica l'esercizio di un servizio aereo, da parte di un'impresa designata, in modo tale che una parte della rotta sia coperta da aerei di capacità diversa da quelli usati in un'altra parte della rotta;

e) il termine « territorio » in relazione ad uno Stato indica le zone terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto sovranità, supremazia, protettorato o amministrazione fiduciaria di tale Stato; e

f) i termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia aerea » e « fermata per scopi non di traffico » hanno i significati che vengono loro assegnati rispettivamente dall'articolo 96 della convenzione.

Articolo 2.

(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella sezione appropriata della tabella acclusa (qui appresso indicati « i servizi convenuti » e « le rotte specificate »).

(2) Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente gode nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti privilegi:

a) volare senza effettuare scali attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;

b) effettuare scali sul detto territorio per scopi non di traffico; e

c) effettuare scali sul detto territorio nei punti specificati per tale rotta dalla tabella del presente accordo al fine di scaricare o prendere a bordo traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

(3) Nulla nel paragrafo (2) del presente articolo sarà interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di tal altra Parte contraente.

Articolo 3.

(1) Ogni Parte contraente ha facoltà di indicare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

(2) Al ricevimento di detta indicazione l'altra Parte contraente deve accordare senza indugio, all'impresa designata (subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo), la necessaria autorizzazione di esercizio.

(3) Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire garanzie circa la sua idoneità a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati in modo normale e ragionevole in conformità delle disposizioni della convenzione allo esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.

(4) Ogni Parte contraente ha il diritto di rifiutare di accettare la designazione di un'impresa e di ritirare o revocare la concessione dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo ad una impresa o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio di tali privilegi da parte di una

impresa quando non sia convinta che il sostanziale possesso e l'effettivo controllo dell'impresa siano nelle mani della Parte contraente che l'ha designata o di cittadini della Parte contraente che l'ha designata.

(5) In ogni momento — sempre che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) di questo articolo — l'impresa così designata ed autorizzata può iniziare ad effettuare i servizi previsti, stabilendosi che nessun servizio potrà essere effettuato senza che si sia fissata una tariffa, giusta quanto previsto dall'articolo 10 del presente accordo relativamente a quel servizio.

(6) Ogni Parte contraente ha il diritto di sospendere l'uso, da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo o di imporre le condizioni che può ritenere necessarie all'uso, da parte della impresa, di tali privilegi in ogni caso in cui l'impresa non osservi le leggi o i regolamenti della Parte contraente che accorda tali privilegi o non si uniformi comunque alle condizioni prescritte dal presente accordo; purché tale diritto sia esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente, a meno che non sia necessaria un'immediata sospensione o imposizione di condizioni per prevenire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti.

Articolo 4.

(1) Gli aeromobili impegnati in servizi internazionali per conto di una impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti, nonchè il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo compresi il cibo, le bevande e il tabacco a bordo di tali aeromobili sono esenti da ogni tassa doganale, spesa di ispezione e altro diritto o tassa all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, purchè tale equipaggiamento e provviste restino a bordo dell'aeromobile sino al momento della loro riesportazione.

(2) Le scorte di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo introdotte nel territorio di una Parte contraente da o per conto dell'impresa designata dell'altra Parte contraente o prese a bordo degli aeromobili gestiti da tale impresa designata e soggette ad essere unicamente usate nella gestione dei servizi internazionali, sono esenti da tutte le tasse o oneri nazionali, inclusi i diritti doganali e le spese di ispezione imposti nel territorio della prima Parte contraente, anche quando tali scorte non sono usate nella parte del viaggio compiuto al di sopra del territorio della Parte contraente in cui sono prese a bordo. Può venire richiesto che i materiali di cui sopra siano tenuti sotto supervisione o controllo doganale.

(3) Il normale equipaggiamento di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo e le scorte di carburanti e lubrificanti a bordo degli aeromobili di ciascuna Parte contraente possono essere scaricati nel territorio dell'altra Parte contraente solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale Parte, la quale può chiedere che tali materiali siano posti sotto il loro controllo sino al momento in cui sono riesportati o usati in altro modo in conformità dei propri regolamenti doganali.

Articolo 5.

I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte contraente che non lascino la zona dell'aeroporto riservata a tale scopo sono sottoposti ad un controllo semplificato.

Articolo 6.

(1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso e la partenza dal proprio territorio di aeromobili in navigazione internazionale o i voli di tali aeromobili su tale territorio si devono applicare alle imprese designate dell'altra Parte contraente.

(2) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci o posta, quali le formalità riguardanti l'ingresso, l'uscita, l'emigrazione o l'immigrazione, nonchè le misure doganali e sanitarie si applicano ai passeggeri, all'equipaggio, alle merci o alla posta trasportata dall'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente mentre si trovano all'interno del detto territorio.

(3) Ogni Parte contraente si impegna a non accordare preferenze alla propria impresa nei confronti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in applicazione delle leggi e dei regolamenti disposti dal presente articolo.

(4) Nell'utilizzare gli aeroporti e le altre facilitazioni offerte da una Parte contraente, l'impresa designata dell'altra Parte contraente non deve pagare tasse più alte di quelle pagate dagli aeromobili nazionali impegnati nei servizi internazionali programmati.

Articolo 7.

(1) I certificati di navigabilità aerea, i certificati di idoneità e i brevetti rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti devono, durante il periodo della loro validità, essere riconosciuti validi dall'altra Parte contraente.

(2) Ogni Parte contraente si riserva il diritto, tuttavia, di non riconoscere validi, ai fini dei voli sul proprio territorio, i certificati di idoneità e i brevetti rilasciati ai propri cittadini o resi validi per essi dall'altra Parte contraente o da ogni altro Stato.

Articolo 8.

(1) Deve esserci una giusta ed equa possibilità per le imprese di entrambe le Parti contraenti di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.

(2) Nel gestire i servizi convenuti, l'impresa di ogni Parte contraente deve tener conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente in modo da non intralciare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o su parte delle stesse rotte.

(3) I servizi convenuti forniti dalle imprese designate dalle Parti contraenti devono essere strettamente legati alle necessità del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e devono avere come scopo primario la fornitura, ad un ragionevole fattore di carico, di adeguata capacità per soddisfare le esigenze ragionevolmente previste del trasporto di passeggeri, merci e posta che provengano dal territorio della Parte contraente che ha

designato l'impresa o che siano destinati ad esso. Devono essere prese le necessarie disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e sbarcati sulle rotte specificate, nei punti dei territori di Stati diversi da quello che ha designato l'impresa, in base ai princìpi generali detta capacità deve riferirsi:

a) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa;

b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale passa l'impresa, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti da imprese degli Stati compresi nella zona; e

c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso.

Articolo 9.

L'impresa designata di una Parte contraente può effettuare un cambiamento di capacità in un punto sul territorio dell'altra Parte contraente, solo alle seguenti condizioni:

a) che ciò sia giustificato a motivo di economia di gestione;

b) che gli aeromobili usati sul tratto più distante dal *terminal* sul territorio della prima Parte contraente siano di minore capacità di quelli usati in un tratto più vicino;

c) che l'aeromobile di capacità inferiore operi solo in relazione con un aeromobile di maggiore capacità e che ciò sia inserito nell'orario; il primo deve arrivare al punto in cui avviene il cambiamento al fine di trasportare il traffico trasferito da o da trasferirsi nello aereo di maggiore capacità; e la loro capacità deve essere determinata con fondamentale riferimento a tale scopo;

d) vi sia un adeguato volume di traffico in prosecuzione; e

e) che le disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo regolino tutti gli accordi presi relativamente al cambiamento di capacità.

Articolo 10.

(1) Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debita considerazione tutti i fattori relativi incluso il costo di gestione, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocità e di sistemazione) nonchè le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo.

(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo, unitamente ai tassi di provvigione di agenzia relativi devono, se possibile, essere concordati per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate interessate in consultazione con altre imprese che operino su tutta la rotta o su parte di essa, e tale accordo deve, ove possibile, essere raggiunto usando i dispositivi per la fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale di trasporto aereo. Le tariffe così concordate sono soggette all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.

(3) Se le imprese designate non concordano su qualcuna di tali tariffe, o se per qualche altro motivo una tariffa non può essere concordata in base alle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti devono cercare di fissare la tariffa accordandosi fra di loro.

(4) Se le autorità aeronautiche non concordano sulla approvazione di una tariffa loro sottoposta in base al paragrafo (2) del presente articolo o sulla determinazione di una tariffa in base al paragrafo (3), la controversia deve essere composta in conformità delle disposizioni dell'articolo 14 del presente accordo.

(5) Nessuna tariffa entra in vigore se le autorità di ciascuna Parte contraente non l'approvano, tranne il caso in cui ciò avvenga lo stesso in base alle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 14 del presente accordo.

(6) Quando sono state fissate le tariffe in base alle disposizioni del presente articolo, tali tariffe restano in vigore sino a quando non sono state fissate delle nuove tariffe in base alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 11.

(1) Ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui sono realizzati.

(2) Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente di rimettere alla sua direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente al tasso di cambio ufficiale.

Articolo 12.

Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniscono alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente a loro richiesta, periodici dati statistici o altre informazioni statistiche che potranno essere ragionevolmente richiesti al fine di rivedere la capacità fornita sui servizi convenuti dall'impresa designata della prima Parte contraente. Tali dati devono comprendere tutte le informazioni richieste per determinare la quantità di traffico trasportata dall'impresa designata sui servizi convenuti e le origini e le destinazioni di tale traffico.

Articolo 13.

Regolari e frequenti consultazioni devono aver luogo fra le autorità aeronautiche delle Parti contraenti per assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni riguardanti l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 14.

(1) Nel caso in cui sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti devono in primo luogo sforzarsi di comporla mediante negoziati fra di loro.

(2) Qualora le Parti contraenti non riescano a comporre una contraversia mediante negoziati:

a) esse possono convenire di definirla ad un tribunale arbitrale designato da entrambe di comune accordo o ad un'altra persona od ente; o

b) se non concordano in tal modo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, non riescono a raggiungere un accordo circa la sua composizione, ciascuna Parte contraente può sottoporre la controversia a qualsiasi tribunale compe-

tente a decidere in merito, scelto dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile o, se questo non esiste, al Consiglio della suddetta Organizzazione.

(3) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare ogni decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo.

(4) Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente manca di osservare una decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, ritirare o revocare ogni diritto o privilegio che ha accordato in base al presente accordo alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata di tale Parte contraente o all'impresa designata che sia inadempiente.

Articolo 15.

(1) Se ciascuna delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le clausole del presente accordo, può chiedere una consultazione tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti in relazione alla proposta modifica. La consultazione avrà inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di accordo da parte delle dette autorità su eventuali emendamenti del presente accordo, detti emendamenti entrano in vigore quando sono stati confermati attraverso lo scambio di note per via diplomatica.

(2) Nel caso in cui entri in vigore un accordo generale a carattere multilaterale sui trasporti aerei, nei confronti di entrambe le Parti contraenti, il presente accordo deve essere emendato in modo tale da uniformarsi alle disposizioni di tale accordo.

Articolo 16.

Ciascuna Parte contraente può notificare in ogni momento all'altra se desidera porre fine al presente accordo. Tale notifica deve essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove venga inviata detta notifica, il presente accordo ha termine dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la notifica di denuncia non sia ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notifica, si riterrà che questa sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Articolo 17.

Il presente accordo è soggetto all'adempimento delle formalità costituzionali di ogni Parte contraente ed entrerà in vigore alla data dello scambio di note che confermi detto adempimento.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Singapore l'11 aprile 1967 in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana:
Felice SANTINI

Per il Governo della Repubblica di Singapore:
WONG KENG SAM

ALLEGATO

Tabella I

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica italiana:

Colonna 1 — *Punti di partenza:*	Colonna 2 — *Punti intermedi:*	Colonna 3 — *Punti a Singapore:*	Colonna 4 — *Punti « oltre »:*
Punti in Italia	Grecia Vicino e Medio Oriente Egitto Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Pehn Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Auckland

Tabella II

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica di Singapore:

Colonna 1 — *Punti di partenza:*	Colonna 2 — *Punti intermedi:*	Colonna 3 — *Points in Italy:*	Colonna 4 — *Punti « oltre »:*

NULLA

Note: (i) Uno od alcuni dei punti sulle rotte specificate nella tabella I dell'allegato possono, a scelta dell'impresa designata della Repubblica italiana, essere omessi su uno o tutti i voli.

(ii) L'impresa designata della Repubblica italiana ha il diritto di porre fine ai propri servizi sul territorio dell'altra Parte contraente.

Singapore, 21 aprile 1972

Onorevole Ministro,

con riferimento all'articolo 15, paragrafo (1) dello accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, stipulato a Singapore l'11 aprile 1967, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che l'allegato dell'accordo summenzionato venga sostituito dal seguente allegato:

« ALLEGATO

Tabella I

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica italiana:

Colonna 1 — *Punti di partenza:*	Colonna 2 — *Punti intermedi:*	Colonna 3 — *Punti a Singapore:*	Colonna 4 — *Punti « oltre »:*
Punti in Italia	Punti in Europa Punti in Medio Oriente Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Pehn Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne Auckland

Tabella II

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica di Singapore:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di partenza:	*Punti intermedi*:	*Punti in Italia*:	*Punti « oltre »*:
Punti a Singapore	Punti in Asia Punti in Medio Oriente Istanbul Atene Sofia Bucarest Budapest Belgrado	Roma	Londra Parigi o Amsterdam o Francoforte Due punti in Nord America (Costa orientale)

Note: (1) Uno od alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle tabelle I e II dell'allegato possono essere, a scelta della rispettiva impresa designata, omessi su uno o tutti i voli, purché tali voli abbiano origine nel territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa.

(2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di porre termine ai propri servizi sul territorio dell'altra Parte contraente ».

La presente nota e quella in risposta con la quale Vostra Eccellenza mi informerà che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede, costituirà un accordo tra i nostri due Governi.

La prego di accettare, onorevole Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Roberto De Cardona
Ambasciatore d'Italia

L'Onorevole

Signor S. Rajaratnam,

Ministro per gli affari esteri, City Hall, St. Andrew's *Road*, Singapore 6.

---

21 aprile 1972

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'articolo 15, paragrafo (1) dello accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, stipulato a Singapore l'11 aprile 1967, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che l'allegato dell'accordo summenzionato venga sostituito dal seguente allegato:

Allegato

Tabella I

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica italiana:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di partenza:	*Punti intermedi*:	*Punti a Singapore*:	*Punti « oltre »*:
Punti in Italia	Punti in Europa Punti in Medio Oriente Karachi Bombay New Delhi Colombo Rangoon Bangkok Phnom Pehn Kuala Lumpur	Singapore	Djakarta Sydney Melbourne Auckland

Tabella II

Rotte che devono essere seguite dall'impresa designata della Repubblica di Singapore:

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
Punti di partenza:	*Punti intermedi*:	*Punti in Italia*:	*Punti « oltre »*:
Punti a Singapore	Punti in Asia Punti in Medio Oriente Istanbul Atene Sofia Bucarest Budapest Belgrado	Roma	Londra Parigi o Amsterdam o Francoforte Due punti in Nord America (Costa orientale)

Note: (1) Uno od alcuni dei punti sulle rotte specificate nelle tabelle I e II dell'allegato possono essere, a scelta della rispettiva impresa designata, omessi su uno o tutti i voli, purché tali voli abbiano origine nel territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa.

(2) L'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di porre termine ai propri servizi sul territorio dell'altra Parte contraente ».

La presente nota e quella in risposta con la quale Vostra Eccellenza mi informerà che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede, costituirà un accordo tra i nostri due Governi.

La prego di accettare, onorevole Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede e conferma che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi con effetto dalla data della presente risposta.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia più alta considerazione.

S. T. Stewart
Segretario permanente
Ministero degli affari esteri
della Repubblica di Singapore

Sua Eccellenza

Signor Roberto De Cardona

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana.

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE MALGACHE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS.

Le Gouvernement de la République italienne
et
le Gouvernement de la République malgache

désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Italie et Madagascar, et de poursuivre, dans la plus large mesure possible la coopération internationale en ce domaine;

désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Pour l'application du présent accord et de son annexe:

1) le terme « convention » signifie la convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de la dite convention et tout amendement aux annexes ou à la convention adoptée en vertu des articles 90 et 94 de la susdite convention, si les dits amendements et annexes ont été adoptés par les deux Parties contractantes;

2) le terme « autorités aéronautiques » désigne dans le cas de l'Italie le « Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile » et dans le cas de Madagascar, « Le Ministère de l'equipement et des communications, Direction générale de l'equipement et de l'aéronautique », ou toute autre personne ou organisme qui serait habilité par l'une des Parties contractantes à assures l'une quelconque des fonctions actuellement exercées par les autorités précitées;

3) le terme « entreprise désignée » signifie l'entreprise de transport aérien qu'une Partie contractante aura désignée par communication écrite à l'autre Partie contractante, conformément à l'article 3 du present accord pour l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées;

4) les termes « territoire », « service aérien », « service aérien international » et « escale non commerciale », ont respectivement les significations qui leur sont données aux articles 2 et 96 de la convention.

Article 2.

1) Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits énumérés dans le présent accord en vue d'établir les services aériens sur les routes spécifiées dans l'annexe au présent accord.

Les dits services et routes seront dorénavant dénommés respectivement « services convenus » et « routes spécifiées ».

2) Sous réserve des dispositions du présent accord, l'entreprise désignée par chaque Partie contractante jouira des droits suivants:

a) de survoler le territoire de l'autre Partie contractante;

b) d'effectuer des escales non commerciales dans le territoire de l'autre Partie contractante;

c) pour l'exploitation d'un service convenu sur une route spécifiée, d'effectuer des escales dans le territoire de l'autre Partie contractante, aux points spécifiés de cette route dans l'annexe au présent accord, afin d'embarquer ou de débarquer en trafic international des passagers, des marchandises et du courrier.

3) Rien dans les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sera interprété comme conférant à l'entreprise d'une Partie contractante, le droit d'embarquer ou débarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante: des passagers, des marchandises ou du courrier en provenance ou à destination d'un autre point du territoire de cette Partie contractante.

4) Les lois et règlements de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, seront appliqués aux aéronefs et aux services convenus de l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante.

5) Les deux Parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent accord. Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services convenus. Elles devront prendre en considération sur les parcous communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Article 3.

1) Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, l'entreprise chargée d'exploiter les services convenus sur les routes spécifiées.

2) Les services convenus pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au choix de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que les autorités aéronautiques de la Partie contractante qui accorde les droits, aient donné l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article et de l'article 7 ci-après.

3) Les autorités aéronautiques d'une des Parties contractantes peuvent demander à l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante de fournir la preuve satisfaisante qu'elle est en mesure de remplir les conditions prescrites par les lois et les règlements appliqués normalement au fonctionnement des entreprises de transports aériens et à l'exploitation des services aériens internationaux.

4) Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de récuser la désignation de l'entreprise ou de suspendre ou révoquer pour cette entreprise l'exercice des droits prévus au paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, ou d'imposer telles conditions jugées nécessaires à l'exercice de ces droits, lorsque les dites autorités n'ont pas la preuve satisfaisante que la part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise, sont entre les mains de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise, ou entre celles de ressortissants de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise.

5) Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante se réservent le droit de suspendre ou révoquer l'autorisation d'exploitation ou bien d'imposer les conditions appropriées qu'elles jugent nécessaires, dans le cas où l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante ne se conforme pas aux lois et reglements de la Partie contractante qui accorde les droits, ou bien ne remplit pas les conditions dans lesquelles les droits sont accordés conformément aux dispositions du présent accord et de son annexe.

Cette action ne sera exercée qu'après consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et cette consultation aura lieu dans le délai de 30 jours à partir de la date de la requête.

Article 4.

Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par une des Parties contractantes, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante pendant la période de leur validité.

Toutefois, chaque Partie contractante se réserve le droit de ne pas reconnaître comme valables, aux fins de la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses ressortissants par l'autre Partie contractante ou par un Etat tiers.

Article 5.

1) Les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante, assurant l'exploitation des services convenus seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés des droits de douane et des autres droits et taxes.

2) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les provisions de bord, les pièces de rechange et l'équipement normal se trouvant à bord des aéronefs de l'entreprise désignée d'une Partie contractante, seront à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés des droits de douanes, des frais d'inspection et de toute autre charge fiscale même au cas où ils seraient consommés ou utilisés au cours de vols au-dessus du dit territoire. Ils ne pourront être déchargés qu'avec le consentement des autorités douanières de l'autre Partie contractante.

3) Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange et l'équipement normal de bord introduits sur le territoire d'une Partie contractante et destinés uniquement à l'usage des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, assurant l'exploitation des services convenus, seront exonérés des droits de douane, frais d'inspections, et de toute autre charge fiscale.

4) Les carburants et les huiles lubrifiantes, mis à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties concractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante seront exonérés des droits de douane et de toute autre charge fiscale. Seront également exonérés les pièces de rechange, les équipements et provisions normaux de bord dans les limites et conditions fixées par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante.

5) Les produits bénéficiant des exonérations des droits de douane et des autres droits et taxes indiquées ci-dessus ne pourront être utilisés pour les buts autres que l'exploitation des services aériens et ils seront réexportés au cas où ils ne pourraient être utilisés sauf si leur nationalisation a été accordée conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la Partie contractante intéressée. Jusqu'à ce qu'ils soient utilisés ou qu'ils aient reçu une autre destination, les produits en question seront soumis au contrôle de la douane.

6) Les exonérations prévues aux alinéas ci-dessus pourront être subordonnées à l'observation des formalités normalement appliquées sur le territoire de la Partie contractante, qui doit les accorder, sans que celà porte atteinte aux droits représentatifs des services rendus.

Article 6.

1) Les services convenus exploités par les entreprises désignées par les deux Parties contractantes auront pour objectif primordial, la mise en oeuvre à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable d'une capacité adaptée aux besoins normaux et prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services.

2) L'entreprise désignée par l'une des Parties contractantes, pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l'autre Partie contractante pour autant que cela n'est pas préjudiciable aux intérêts primordiaux de cette dernière Partie contractante.

3) En cas de variation de trafic ou pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur les routes spécifiées, les entreprises désignées, devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire ces variations de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.

4) Au cas où l'une des entreprises désignées par l'une des Parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée par l'autre Partie contractante en vue de transférer à celle-ci pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause. L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de la dite période.

5) Avant le début des services convenus ainsi que pour chaque variation de capacitè, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s'accorderont sur l'application pratique les principes visés par la présente convention en ce qui concerne les services convenus exploités par les entreprises désignées.

Article 7.

1) Les tarifs à appliquer aux services convenus sur les routes spécifiées doivent être fixés à des taux raisonnables compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation, et notamment du coût de l'exploitation, d'un bénéfice raisonnable, ainsi que des tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien desservant les mêmes parcours.

2) Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article doivent être établis, si possible, par entente directe entre les entreprises désignées par les deux Parties contractantes et s'il est jugé nécessaire aprés consultation des autres entreprises desservant tout ou partie des mêmes parcours.

3) Les tarifs déterminés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, au moins 30 jours avant la date proposée pour leur entrée en viguer. Ce délai pourra être réduit, dans des cas spéciaux, si les autorités aéronautiques en conviennent.

4) En cas de désaccord entre les entreprises désignées pour l'établissement des tarifs, les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'emploieront d'elles-mêmes à les déterminer par accord mutuel.

5) Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord, ni sur l'approbation de l'un quelconque des tarifs qui leur ont été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article, ni sur la fixation de l'un quelconque des tarifs conformément au paragraphe 4, le désaccord sera tranché conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord.

6) Aucun tarif ne peut entrer en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie contractante ne l'estiment pas satisfaisant, sauf dans le cas d'une décision arbitrale rendue conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord. Les tarifs fixés conformément aux dispositions du présent article doivent rester en viguer, jusqu'au moment où de nouveaux tarifs auront été déterminés conformément à ces mêmes dispositions.

Article 8.

Si l'une des Parties contractantes juge opportun de modifier certaines dispositions du présent accord ou de son annexe, elle pourra demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, et ces consultations devront commencer dans les 60 jours à partir de la date de la demande.

Si les autorités aéronautiques s'accordent sur la modification du présent accord, cette modification entrera en vigueur après qu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.

Article 9.

1) Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les Parties contractantes devront s'efforcer de le régler préalablement par voie de négociations directes.

2) Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à la décision de toute personne ou organisme compétent; ou à défaut d'une entente à ce sujet, le différend pourra, a la demande de l'une des Parties contractantes, être soumis à la decision d'un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième étant désigné par les deux premiers nommés. Chaque Partie contractante nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de réception, par l'une des Parties contractantes, d'un préavis de l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, demandant l'arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné dans un nouveau délai de soixante (60) jours. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes s'abstient de nommer un arbitre dans la période spécifiée ou si le troisième arbitre n'est pas désigné, l'Organisation de l'aviation civile internationale pourra être sollicitée par l'une des Parties contractantes aux fins de désigner, selon le cas, un ou des arbitres. Dans ce cas, le troisième arbitre sera le ressortissant d'un Etat tiers et assumera les fonctions de président du tribunal arbitral.

3) Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute dècision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4) Tant que l'une des Parties contractantes ou l'entreprise désignée par chaque Partie contractante ne se conformera pas à la décision rendue en vertu du présent article, l'autre Partie contractante peut restreindre, suspendre ou révoquer tous les droits ou privilèges accordés en vert du présent accord à la Partie contractante en défaut ou à l'entreprise désignée de cette Partie contractante.

5) Chacune des Parties contractantes, prendra à sa charge la moitié des frais du tribunal prévu au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 10.

Au cas où une convention générale multilatérale relative aux transports aériens serait conclue et entrerait en vigueur pour les deux Parties contractantes, le présent accord pourra être modifié après consultation entre les deux Parties contractantes.

Article 11.

Chaque Partie contractante peut en tout moment notifier à l'autre Partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Conséquemment à la notification ci-dessus, le présent accord prendra fin à una date désignée d'accord parties ou au plus tard douze mois après la date de réception de la dite notification par l'autre Partie contractante sauf si la notification de dénoncer le présent accord est retirée avant l'expiration de ce délai par entente entre les Parties.

Si l'autre Partie contractante n'accuse pas réception de la dite notification, celle-ci sera considérée comme ayant été reçue par elle quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Article 12.

Le présent accord ainsi que ses amendements seront enregistrés au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

Article 13.

Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante le droit de transférer à son siège tout l'excédent sur les dépenses, des revenus acquis sur le territoire de la première Partie contractante dans la monnaie dans laquelle ils ont été acquis.

Pour ce qui est des revenus réalisés en monnaie locale, chaque Partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante le droit de transférer à son siège en devises convertibles aux taux de change officiel sur la base de l'US dollar tout l'excédent sur les dépenses, des revenus acquis sur le territoire de la première Partie contractante.

Article 14.

Les deux Parties contractantes s'engageront à effectuer au moins une fois par an des consultation entre les autorités aéronautiques au cours desquelles seront abordés les divers problèmes concernant l'application du présent accord et tout ce qui a rapport aux transports aériens intéressant les Parties contractantes et leurs entreprises désignées.

Article 15.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront mutuellement notifiées l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

FAIT a Rome, le 23 mars 1968, en double exemplaire, dans la langue française.

Pour le Gouvernement
de la République malgache:
Eugene LECHAT

Pour le Gouvernement
de la République italienne:
Felice SANTINI

ANNEXE

á l'accord entre la République italienne et la République malgache rélatif aux transports aériens

TABLEAU DES ROUTES

A) Route exploitée par l'entreprise désignée par le Gouvernement de la République italienne:

Points en Italie - Athènes - Le Caire ou Khartoum - Asmara - Addis Abeba - Mogadiscio - Tananarive - Ile Maurice et vv.

B) Route exploitée par l'entreprise désignée par le Gouvernement de la République malgache:

Points en République malgache - Addis Abeba - Athènes - Rome - Paris - Francfort et vv.

Note. — Les entreprises désignées par les deux Parties contractantes auront la faculté d'omettre des escales sur les services agrees et d'effectuer des escales techniques sur des points non prevus par le tableau des routes.

LE CHEF DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE A MONSIEUR LECHAT EUGÈNE, MINISTRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE LA RÉPUBLIQUE MALGACHE; CHEF DE LA DÉLÉGATION MALGACHE.

Monsieur Le Ministre,

Au cours des négociations qui se sont tenues à Rome les 21, 22 et 23 mars 1968, entre les délégations de la République italienne et de la République malgache, relatives à la conclusion d'un accord aérien, la délégation italienne a proposé que les tarifs fixés conformément aux dispositions de l'article 7 soient établis en tenant compte des tarifs fixés par l'Association internationale des transports aériens (IATA).

Je Vous prie, monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de la délégation malgache sur cette proposition.

Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Rome, le 23 mars 1968

Le chef de la délégation italienne
Felice SANTINI

LE CHEF DE LA DÉLÉGATION MALGACHE A MONSIEUR LE GÉNÉRAL FELICE SANTINI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AVIATION CIVILE ITALIENNE, CHEF DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE.

Monsieur le directeur général,

Par lettre en date d'aujourd'hui, Vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit:

« Au cours des négociations qui se sont tenues à Rome les 21, 22 et 23 mars 1968, entre les délégations de la République italienne et de la République malgache, relatives à la conclusion d'un accord aérien, la délégation italienne a proposé que les tarifs fixés conformément aux dispositions de l'article 7 soient établis en tenant compte des tarifs fixés par l'Association internationale des transports aériens (IATA).

Je Vous prie, monsieur le Ministre, de bien vouloir me confirmer l'accord de la délégation malgache sur cette proposition ».

J'ai l'honneur de Vous faire connaître que la délégation malgache marque son accord sur cette proposition.

Veuillez agréer, monsieur le Directeur général, l'assurance de ma très haute considération.

Rome, le 23 mars 1968

Le chef de la délégation malgache
Eugene LECHAT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA MALGASCIA SUI TRASPORTI AEREI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MALGASCIA

desiderando di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia ed il Madagascar e di perseguire, nel miglior modo possibile, la cooperazione internazionale in tale campo,

desiderando di applicare a tali trasporti i principi e le disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:

1) il termine « convenzione » indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonché ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione adottato in base agli articoli 90 e 94 della suddetta convenzione, se i detti emendamenti ed allegati sono stati adottati dalle due Parti contraenti;

2) l'espressione « autorità aeronautiche » indica nei confronti dell'Italia il « Ministero dei trasporti e della aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile », e nei confronti del Madagascar il « Ministero degli impianti e delle comunicazioni, Direzione generale degli impianti e dell'aeronautica », od ogni altra persona od ente che sia abilitato da una delle Parti contraenti ad assicurare una qualsiasi delle funzioni attualmente svolte dalle precitate autorità;

3) l'espressione « impresa designata » indica la compagnia di trasporto aereo che una Parte contraente avrà designato mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente accordo per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate;

4) le espressioni « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo non commerciale », hanno rispettivamente i significati che sono loro attribuiti negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Articolo 2.

(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti enumerati nel presente accordo al fine di istituire i servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente accordo.

I detti servizi e rotte saranno d'ora innanzi denominati rispettivamente « servizi convenuti » e « rotte specificate ».

(2) Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ogni Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra Parte contraente;

c) per l'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta specificata, di effettuare scali nel territorio della altra Parte contraente, nei punti specificati di tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di prendere a bordo o di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta.

(3) Nulla nelle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo sarà interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di prendere a bordo o di sbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente i passeggeri, merci o posta in provenienza da o a destinazione di un altro punto del territorio di tale Parte contraente.

(4) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso o all'uscita del proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio dei detti aeromobili durante la loro presenza entro i limiti del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

(5) Le due Parti contraenti concordano sull'applicazione del principio dell'uguaglianza e della reciprocità in tutti i campi relativi all'esercizio dei detti derivanti dal presente accordo. Sarà assicurato alle imprese designate dalle due Parti contraenti un trattamento giusto ed equo, esse dovranno godere di uguali diritti e possibilità e rispettare il principio di una uguale ripartizione della capacità disponibile per l'esercizio dei servizi convenuti. Esse dovranno tenere in considerazione sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i rispettivi servizi.

Articolo 3.

(1) Ogni Parte contraente avrà il diritto di designare per iscritto alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, l'impresa incaricata di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

(2) I servizi convenuti potranno essere gestiti immediatamente o in data successiva a scelta della Parte contraente alla quale sono accordati i diritti a condizione che le autorità aeronautiche della Parte contraente che accorda i diritti, abbiano concesso l'autorizzazione di esercizio richiesta, che dovrà essere accordata, nel più breve termine possibile, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo e dello articolo 7.

(3) Le autorità aeronautiche di una delle Parti contraenti possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire prove soddisfacenti circa la propria idoneità a soddisfare le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti normalmente applicati al funzionamento dell'impresa di trasporto aereo nonché all'esercizio dei servizi aerei internazionali.

(4) Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente avranno il diritto di non accettare la designazione dell'impresa o di sospendere o revocare a tale impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo, o di imporre le condizioni ritenute necessarie all'esercizio di tali diritti, quando le dette autorità non abbiano una prova certa che la parte preponderante della proprietà e dell'effettivo controllo dell'impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa, o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.

(5) Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di sospendere o di revocare l'autorizzazione di gestione o di imporre le condizioni che esse ritengono necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra Parte contraente non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che accorda i diritti, o non soddisfi le condizioni in base alle quali i diritti sono accordati conformemente alle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.

Tale azione non sarà esercitata che previa consultazione fra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e la consultazione avrà luogo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data della richiesta.

Articolo 4.

I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità ed i permessi rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente nel corso del periodo della loro validità.

Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di idoneità e i permessi rilasciati ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Articolo 5.

(1) Gli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esonerati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse.

(2) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, saranno esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale anche nel caso in cui detti materiali fossero consumati od utilizzati nel corso di voli effettuati al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle autorità doganali dell'altra Parte contraente.

(3) I carburanti, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti sul territorio di una Parte contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dell'altra Parte contraente che assicuri l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale.

(4) I carburanti e gli olii lubrificanti, posti a bordo degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte contraente saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale. Saranno del pari esentati i pezzi di ricambio, i normali equipaggiamenti e le provviste di bordo nei limiti e alle condizioni fissate dalle autorità competenti dell'all'altra Parte contraente.

(5) I prodotti che godono delle esenzioni dai diritti doganali e dagli altri diritti e tasse suindicati non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quello dell'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati a meno che non sia stata loro accordata la nazionalizzazione conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. Sino a quando non saranno utilizzati o non avranno ricevuto una diversa destinazione, i prodotti in questione saranno sottoposti a controllo doganale.

(6) Le esenzioni previste ai precedenti capoversi potranno essere subordinate all'osservanza delle formalità normalmente applicate sul territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza che ciò pregiudichi i diritti rappresentativi dei servizi resi.

Articolo 6.

(1) I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due Parti contraenti avranno come fondamentale obiettivo la messa in opera, con un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacità adatta alle normali e prevedibili necessità del traffico aereo internazionale in provenienza da o a destinazione del territorio della Parte contraente che avrà designato l'impresa che esercita i detti servizi.

(2) L'impresa designata da una delle Parti contraenti potrà soddisfare, nel limite della capacità globale prevista dal primo capoverso del presente articolo, alle necessità del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte contraente sempre che ciò non sia pregiudizievole agli interessi fondamentali di quest'ultima Parte contraente.

(3) In caso di variazione di traffico ò al fine di corrispondere ad esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo sulle rotte specificate, le imprese designate dovranno convenire fra di loro sulle misure appropriate per soddisfare tali variazioni di traffico. Esse ne informeranno immediatamente le autorità aeronautiche dei loro rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile.

(4) Nel caso in cui una delle imprese designate da una delle Parti contraenti non desiderasse utilizzare su di una o più rotte, sia una parte, sia la totalità, della capacità di trasporto che essa dovrebbe offrire, tenuto conto dei suoi diritti, essa si accorderà con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima per un determinato periodo di tempo la totalità di una parte di tale capacità di trasporto. L'impresa designata che avrà trasferito tutti o parte dei suoi diritti potrà riprenderli allo scadere di detto periodo.

(5) Prima dell'inizio dei servizi convenuti, nonché per ogni variazione di capacità, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno circa la applicazione pratica dei principi previsti dalla presente convenzione per quanto attiene ai servizi convenuti esercitati dalle imprese designate.

Articolo 7.

(1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti sulle rotte specificate devono essere fissate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, ed in particolare del costo di gestione, di un ragionevole utile, nonché delle tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo che servano gli stessi percorsi.

(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo devono essere fissate, se possibile, su accordo diretto tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e, se ritenuto necessario, previa consultazione con le altre imprese che servano tutti gli stessi percorsi o parte di essi.

(3) Le tariffe così definite saranno sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potrà essere ridotto, in casi speciali, se le autorità aeronautiche ne converranno.

(4) In caso di mancato accordo fra le imprese designate circa la determinazione delle tariffe, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si occuperanno esse stesse di determinarle mediante un reciproco accordo.

(5) Se le autorità aeronautiche non riescono ad accordarsi, né circa l'approvazione di una qualsiasi delle tariffe che sono state loro sottoposte conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, né sulla determinazione di una qualsiasi delle tariffe in conformità del paragrafo (4), il disaccordo sarà composto in conformità delle disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo.

(6) Nessuna tariffa può entrare in vigore se le autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, tranne nel caso di una decisione arbitrale resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo. Le tariffe fissate in conformità alle disposizioni del presente articolo devono restare in vigore, sino al momento in cui non saranno state fissate nuove tariffe conformemente a queste stesse disposizioni.

Articolo 8.

Se una delle Parti contraenti crederà opportuno di modificare qualche disposizione del presente accordo o del suo allegato, essa potrà chiedere una consultazione tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro 60 giorni a partire dalla data della richiesta.

Se le autorità aeronautiche si accorderanno sulla modifica del presente accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata attraverso lo scambio di note diplomatiche.

Articolo 9.

(1) Ove sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno cercare di comporla innanzitutto mediante negoziati diretti.

(2) Ove le Parti contraenti non giungano ad una composizione mediante negoziati, esse potranno sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi competenti; o in mancanza di un tale accordo, la controversia potrà, a richiesta di una delle Parti contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti contraenti ed il terzo designato dai primi due arbitri suddetti. Ogni Parte contraente nominerà un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti contraenti, di un preavviso dell'altra Parte contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro sarà designato entro un nuovo termine di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti si astengono dal nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non è stato designato, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potrà essere sollecitata da una delle Parti contraenti al fine di designare, a seconda del caso, uno o più arbitri. In tal caso, il terzo arbitro sarà il cittadino di uno Stato terzo e assumerà le funzioni di presidente del tribunale arbitrale.

(3) Le Parti contraenti si impegnano ad accettare ogni decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo.

(4) Finchè una delle Parti contraenti o l'impresa designata da ciascuna Parte contraente mancherà di dare esecuzione alla decisione resa in base al presente articolo, l'altra Parte contraente potrà limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto o all'impresa designata di tale Parte contraente.

(5) Ciascuna delle Parti contraenti si assumerà la metà delle spese del tribunale di cui al precedente paragrafo (2).

Articolo 10.

Nel caso in cui venisse conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei ed entrasse in vigore per le due Parti contraenti, il presente accordo potrà essere modificato previa consultazione fra le due Parti contraenti.

Articolo 11.

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Una tale notifica sarà comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Conseguentemente alla suddetta notifica, il presente accordo avrà fine ad una data designata d'accordo fra le Parti ma non oltre dodici mesi dopo la data di ricevimento della detta notifica da parte dell'altra Parte contraente a meno che la notifica di denuncia del presente accordo non sia ritirata prima dello scadere di tale termine d'intesa fra le Parti.

Se l'altra Parte contraente non accusa ricevuta della detta notifica, questa sarà considerata come ricevuta da essa quattordici giorni dopo il suo ricevimento da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo 12.

Il presente accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso il Consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo 13.

Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire presso la sua sede tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti sul territorio della prima Parte contraente con la stessa moneta con la quale sono stati acquisiti.

Per quanto attiene agli utili realizzati in moneta locale, ciascuna Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire alla propria sede in divise convertibili ai tassi ufficiali di cambio sulla base del dollaro USA tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti su territorio della prima Parte contraente.

Articolo 14.

Le due Parti contraenti si impegneranno ad effettuare, almeno una volta all'anno, delle consultazioni fra le autorità aeronautiche, nel corso delle quali saranno affrontati i diversi problemi relativi all'applicazione del presente accordo e tutto ciò che ha attinenza con i trasporti aerei riguardanti le Parti contraenti e le loro imprese designate.

Articolo 15.

Il presente accordo entrerà in vigore nella data in cui le due Parti contraenti avranno provveduto a notificare l'una all'altra l'adempimento delle loro formalità costituzionali.

FATTO a Roma, il 23 marzo 1968, in duplice esemplare, in lingua francese.

Per il Governo
della Repubblica malgascia
Eugene LECHAT

Per il Governo
della Repubblica italiana
Felice SANTINI

ALLEGATO

dell'accordo fra la Repubblica italiana
e la Repubblica malgascia sui trasporti aerei

TABELLA DELLE ROTTE

(*A*) Rotta seguita dall'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana:

Punti in Italia - Atene - Cairo o Khartoum - Asmara - Addis Abeba - Mogadiscio - Tananarive - Isola Maurizio e vv.

(*B*) Rotta seguita dall'impresa designata dal Governo della Repubblica malgascia:

Punti nella Repubblica malgascia - Addis Abeba - Atene - Roma - Parigi - Francoforte e vv.

Nota: Le imprese designate dalle due Parti contraenti avranno la facoltà di omettere degli scali sui servizi convenuti e di effettuare degli scali tecnici su punti non previsti dalla tabella delle rotte.

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL SIGNOR EUGENE LECHAT, MINISTRO PER GLI IMPIANTI E LE TELECOMUNICAZIONI DELLA REPUBBLICA MALGASCIA, CAPO DELLA DELEGAZIONE MALGASCIA.

Signor Ministro,

nel corso dei negoziati che si sono tenuti a Roma il 21, 22 e 23 marzo 1968, fra le delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica malgascia, relativi alla conclusione di un accordo aereo, la delegazione italiana ha proposto che le tariffe fissate conformemente alle

disposizioni dell'articolo 7 siano determinate tenendo conto delle tariffe fissate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).

La prego, signor Ministro, di voler cortesemente confermarmi l'accordo della delegazione malgascia su questa proposta.

Voglia gradire, signor Ministro, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Roma, 23 marzo 1968

Il capo della delegazione italiana
Felice SANTINI

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE MALGASCIA AL SIGNOR GENERALE FELICE SANTINI, DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ITALIANA, CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA.

Signor direttore generale,

con lettera in data odierna, Lei ha gentilmente voluto rendermi noto quanto segue:

« Nel corso dei negoziati che si sono tenuti a Roma il 21, 22 e 23 marzo 1968, fra le delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica malgascia, relativi alla conclusione di un accordo aereo, la delegazione italiana ha proposto che le tariffe fissate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 siano determinate tenendo conto delle tariffe fissate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).

La prego, signor Ministro, di voler cortesemente confermarmi l'accordo della delegazione malgascia su questa proposta ».

Ho l'onore di renderLe noto che la delegazione malgascia esprime il proprio accordo su tale proposta.

Voglia gradire, signor direttore generale, le assicurazioni della mia più alta considerazione.

Roma, 23 marzo 1968

Il capo della delegazione malgascia
Eugene LECHAT

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SUI SERVIZI AEREI.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DI GIAMAICA

(d'ora innanzi denominati « Parti contraenti »)

avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

1. — Il termine « la convenzione » significa la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa, a condizione che tali annessi ed emendamenti siano in vigore per entrambe le Parti contraenti o siano stati da esse ratificati;

2. — il termine « autorità aeronautiche » significa, nel caso dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Giamaica, il Ministero responsabile per l'aviazione civile, l'*Air Transport Licensing Board* o, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorità;

3. — il termine « impresa designata » significa una impresa designata ed autorizzata a norma dell'articolo III del presente accordo;

4. — il termine « territorio », in relazione a uno Stato, significa le aree di territorio e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sovranità, protettorato o amministrazione fiduciaria di quello Stato;

5. — il termine « servizio aereo » significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;

6. — il termine « servizio aereo internazionale » significa un servizio aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;

7. — il termine « impresa » significa qualsiasi impresa di trasporto aereo che offra oppure operi un servizio aereo internazionale; e

8. — il termine « fermata per scopi non di traffico » significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo diverso da quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta.

Articolo II.

1. — Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire regolari servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'apposita sezione della tabella allegata al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. — Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godrà dei seguenti diritti:

a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e

c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nella tabella allegata al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

3. — Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro remunerazione o noleggio e destinati ad altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo III.

1. — Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente, tramite i canali diplomatici, una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. — Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, deve concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. — Le autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione che essa è in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse applicate normalmente all'esercizio di servizi aerei internazionali.

4. — Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare la concessione delle autorizzazioni di esercizio menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo oppure di imporre le condizioni appropriate che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti indicati nell'articolo II del presente accordo, in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.

5. — L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo XII.

Articolo IV.

1. — Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il permesso operativo o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente o di imporre, se lo ritenga necessario, condizioni all'esercizio di tali diritti:

a) in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini di detta Parte contraente; o

b) nel caso in cui tale impresa non sia in grado di ottemperare alle leggi o regolamenti vigenti nel territorio della Parte contraente che ha accordato i diritti sopra citati; o

c) nel caso in cui l'impresa altrimenti manchi di operare in conformità alle condizioni prescritte nel presente accordo.

2. — A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione di condizioni, menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessaria per impedire l'ulteriore violazione di leggi o regolamenti, tale diritto dovrà essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

Articolo V.

1. — Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente, relativi all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, nello stesso modo in cui sono applicati ai propri aeromobili e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.

2. — Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggi, posta o merci degli aeromobili, compresi le leggi e i regolamenti riguardanti l'entrata, la *clearance;* l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena, dovranno essere osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggi, posta o merci dell'impresa designata dall'altra Parte contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.

Articolo VI.

1. — I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente accordo.

2. — Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Articolo VII.

Ciascuna Parte contraente può imporre o permettere che siano imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

Articolo VIII.

1. — Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente accordo, sarà consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa.

2. — Ciascuna Parte contraente, su basi di stretta reciprocità, garantirà la totale esenzione all'impresa designata dall'altra Parte contraente dalle restrizioni alla importazione e dal pagamento di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, scorte tecniche di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che la detta impresa impiega nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente accordo. Tali esenzioni doganali e fiscali si applicheranno ai materiali:

a) introdotti nei territori di una Parte contraente e destinati ad essere impiegati a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente;

b) esistenti a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte contraente;

c) presi a bordo degli aeromobili della impresa designata da una Parte contraente nei territori della altra Parte contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili.

3. — I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sui territori della Parte contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo. Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano dati in affitto o ceduti ad altra impresa di trasporto aereo fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte contraente. In attesa del loro impiego, consumo o altra destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale.

4. — Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno applicate nella maggiore misura possibile e in ogni caso nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali, ai materiali costituenti attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte contraente per il servizio di assistenza agli aeromobili appartenenti all'impresa designata dell'altra Parte contraente.

5. — Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono subordinate alla osservanza delle procedure normalmente in vigore nei territori della Parte contraente che le concede e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.

Articolo IX.

1. — Vi sarà pari ed equa possibilità per le imprese designate di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.

2. — Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente dovrà prendere in considerazione gli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente, in modo da non interferire indebitamente sui servizi da questa operati sulle rotte specificate o parte delle stesse rotte.

Articolo X.

1. — I servizi convenuti operati dalle imprese designate delle due Parti contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate e il loro scopo principale sarà di offrire una capacità adeguata alle esigenze del traffico tra il Paese del quale tale impresa ha la nazionalità e il Paese di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale destinato a, e proveniente da, terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte specificate nella tabella allegata al presente accordo sarà esercitato in conformità ai principi generali di ordinato sviluppo sottoscritti da ambedue i Governi e sarà subordinato al principio generale che la capacità deve essere correlata:

a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di destinazione;

b) alle esigenze dei servizi diretti; e

c) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali.

2. — Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive variazioni di capacità, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

3. — Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti all'approvazione delle autorità aeronautiche almeno 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Articolo XI.

Le autorità aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro domanda, quelle statistiche periodiche o di altro genere che possono essere ragionevolmente richieste allo scopo di riesaminare la capacità offerta sui servizi convenuti dall'impresa designata della Parte contraente citata per prima nel presente articolo. Tali statistiche dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato dall'impresa sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di detto traffico.

Articolo XII.

1. — Ai fini dei successivi paragrafi, il termine « tariffa » significa i prezzi da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni alle quali tali prezzi sono applicati, ivi inclusi prezzi e condizioni per servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, escludendo, tuttavia, le remunerazioni e le condizioni per il trasporto di posta.

2. — Le tariffe da applicarsi da parte dell'impresa di una Parte contraente per il trasporto al o dal territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe di altre imprese.

3. — Le tariffe menzionate al paragrafo 2 del presente articolo devono essere possibilmente concordate tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale.

4. — Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte all'approvazione delle autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine può essere ridotto, previo accordo delle suddette autorità.

5. — Tale approvazione può essere data espressamente. Se nessuna delle autorità aeronautiche ha manifestato il proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, a termini del paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il termine di presentazione venga ridotto, in conformità alle disposizioni del paragrafo 4, le autorità aeronautiche possono convenire che il termine entro il quale ogni eventuale dissenso deve essere notificato sia inferiore a trenta (30) giorni.

6. — Se una tariffa non può essere concordata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, o se entro il termine stabilito dal paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità aeronautica avrà notificato all'altra autorità aeronautica il proprio dissenso in merito ad una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 3, le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti dovran-

no adoperarsi, dopo consultazione con le autorità aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere ritengano utile, per stabilire di comune accordo la tariffa.

7. — Se le autorità aeronautiche non possono accordarsi su una tariffa ad esse sottoposta a norma del paragrafo 4 del presente articolo, oppure sulla determinazione di una tariffa a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia deve essere regolata in conformità alle disposizioni dell'articolo XVI del presente accordo.

8. — Una tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente articolo resterà in vigore fino a quando non sia stata stabilita una nuova tariffa. Nondimeno, le disposizioni del presente paragrafo non varranno a prorogare la validità di una tariffa per più di dodici (12) mesi successivi alla data alla quale essa sarebbe altrimenti divenuta inapplicabile.

Articolo XIII.

Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, le eccedenze, rispetto alle spese, dei proventi realizzati nel proprio territorio da tale impresa in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.

Articolo XIV.

1. — In uno spirito di stretta cooperazione, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno tra di loro di volta in volta allo scopo di assicurare l'applicazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente accordo e della tabella ad esso allegata e si consulteranno, ove necessario, per concordare emendamenti.

2. — Ciascuna Parte contraente può richiedere consultazioni, che possono essere condotte tramite incontri diretti oppure per corrispondenza e che dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che entrambe le Parti contraenti non concordino su una estensione di tale termine.

Articolo XV.

1. — Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare qualche disposizione del presente accordo, potrà richiedere consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta.

2. — Se le autorità aeronautiche raggiungeranno un accordo circa la modifica del presente accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Articolo XVI.

1. — Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro.

2. — Se le Parti contraenti non riusciranno a raggiungere una soluzione mediante negoziati,

a) esse potranno deferire la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure

b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della controversia può essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sarà nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente e il terzo dai due arbitri così designati. Ciascuna Parte contraente nominerà un arbitro entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sarà designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo indicato o se il terzo arbitro non è designato nel periodo stesso, l'una o l'altra Parte contraente potrà richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o più arbitri.

In tal caso, il terzo arbitro dovrà essere cittadino di un terzo Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale.

3. — Se e sino a quando una Parte contraente o l'impresa designata di una Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o alla impresa designata di tale Parte contraente.

Articolo XVII.

Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscano, il presente accordo verrà modificato mediante uno scambio di note onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo XVIII.

1. — Ciascuna Parte contraente può in ogni momento notificare all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente accordo. Tale notifica sarà inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Nel caso in cui tale notifica sia stata effettuata il presente accordo avrà termine dodici mesi dopo la data nella quale la notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica stessa venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.

2. — In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, la notifica si riterrà ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo XIX.

Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verrà registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Articolo XX.

Il presente accordo entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo allo scambio di note relativo allo strumento italiano di ratifica.

FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
E. CASAGRANDI

Per il Governo di Giamaica
H. SHEARER

TABELLA DELLE ROTTE

SEZIONE 1.

A. — L'impresa designata dal Governo di Giamaica avrà il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Italia nei punti specificati nel presente paragrafo:

Rotta 1. — Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - due punti in Europa - Roma o Milano - quattro punti da scegliersi in Africa, Europa orientale, Medio Oriente.

Rotta 2. — Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - quattro punti in Africa occidentale oppure in Africa settentrionale - Roma o Milano.

B. — L'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana avrà il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Giamaica nei punti specificati nel presente paragrafo:

Rotta 1. — Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - Panama città - Città del Messico.

Rotta 2. — Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - quattro punti da scegliersi in Panama città, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile.

SEZIONE 2.

1. — L'impresa designata di ciascuna Parte contraente nello esercizio di servizi aerei sulle rotte elencate nella sezione 1 di cui sopra, godrà pieni diritti di traffico da e per ciascun punto.

2. — Uno o più punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono essere omessi in qualsiasi volo, a scelta della impresa designata.

3. — Con riferimento all'articolo 1 si conviene che l'impresa designata di ciascuna Parte contraente avrà in ogni caso il diritto di operare fino a quattro (4) servizi settimanali in totale in ciascuna direzione sulle rotte specificate con aeromobili di capacità fino a quella del Boeing 747.

4. — L'impresa designata di una Parte contraente avrà il diritto di scegliere il punto nel territorio dell'altra Parte contraente e i punti in territori di terzi Stati da operarsi su ciascuna delle rotte specificate nella sezione 1 di cui sopra. Dopo la scelta iniziale, l'impresa interessata può cambiare una volta tale punto e/o punti nel periodo di un anno successivo a detta scelta iniziale. Dopo di che, sostituzioni possono essere operate due volte l'anno.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1974, n. **427.**

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, con cui è stato approvato il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento sopracitato allo scopo di adeguarlo ai principi generali cui si informano, in materia, gli ordinamenti degli enti similari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto da:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata;

c) un funzionario del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata;

d) undici rappresentanti dei dirigenti;

e) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

f) due rappresentanti del personale dell'Istituto.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali più rappresentative entro il termine preventivamente stabilito dal Ministro, che in mancanza provvede direttamente alla nomina.

I componenti di cui alla lettera *f*) sono designati dal personale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti ».

Art. 2.

L'art. 4 del regolamento indicato nel precedente articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per la gestione dell'Istituto, compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali, determina le direttive tecniche ed amministrative occorrenti, esercita tutte le altre attribuzioni demandate da leggi e regolamenti ed in particolare delibera: *a*) i bilanci preventivi e consuntivi; *b*) la nomina del direttore generale; *c*) il regolamento organico del personale; *d*) il regolamento amministrativo-contabile con la precisazione delle competenze dei vari organi; *e*) il piano annuale degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, previa determinazione dei criteri direttivi generali relativi; *f*) l'acquisto, la costruzione, la alienazione e la permuta dei beni immobili o, nei limiti del piano di cui alla lettera *e*), di azioni di società immobiliari; *g*) l'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati; *h*) le direttive al comitato esecutivo sull'attuazione delle forme di impiego che, nei casi previsti dalla lettera *f*) devono riguardare i singoli casi con indicazione dei criteri e dei limiti; *i*) su ogni altra questione portata al suo esame dal presidente anche su richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il

tesoro, ai quali essi devono essere rimessi, corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e del collegio sindacale, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, cui essi si riferiscono. Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le deliberazioni di cui alla lettera *e*) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; le deliberazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 3.

L'art. 5 del regolamento di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi nonché quando sia ritenuto necessario dal presidente o su richiesta di almeno otto dei suoi componenti o del collegio sindacale.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente ».

Art. 4.

L'art. 7 del regolamento di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il comitato esecutivo:

a) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto;

b) esprime parere sui bilanci da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 ed al successivo art. 14;

d) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione;

e) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;

f) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal consiglio di amministrazione con determinazione di criteri direttivi;

g) delibera, in caso di urgenza, anche sugli argomenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui ai punti *f*) e *g*) dell'art. 4, con l'obbligo, per il presidente, di sottoporre le deliberazioni a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva;

h) esercita le altre attribuzioni demandate al comitato da leggi, decreti e regolamenti;

i) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati, in conformità alle norme del regolamento organico del personale ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 12 del regolamento di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« Il presidente e gli altri componenti di cui all'art. 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il triennio, uno o più di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti ».

L'ultimo comma dello stesso art. 12 è sostituito dal seguente:

« Il mancato intervento dei consiglieri di cui all'art. 3, lettere *d*), *e*) ed *f*), a tre adunanze consecutive del consiglio o del comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 6.

L'art. 13 del regolamento di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio il direttore generale sottopone al comitato esecutivo il bilancio preventivo entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; dopo l'esame del comitato esecutivo, il bilancio è rimesso al collegio dei sindaci che deve riferirne, entro il termine di trenta giorni, al consiglio di amministrazione al quale spetta l'approvazione.

Per le spese e per le altre uscite consentite dai fini istituzionali dell'ente, ma che non abbiano carattere rigorosamente obbligatorio per legge e regolamento, e la cui determinazione sia rimessa agli organi dell'ente medesimo deve essere assicurata nel bilancio di previsione la necessaria copertura finanziaria pena la nullità dello stanziamento.

Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendono necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio e dopo l'approvazione debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro ».

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto i rappresentanti del personale dell'Istituto integreranno la composizione del consiglio di amministrazione in occasione della sua prima ricostituzione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.

Esecuzione dei controlli sul bestiame bovino importato destinato all'ingrasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la decisione della commissione della C.E.E., dell'8 maggio 1974, che autorizza la Repubblica italiana a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del trattato C.E.E., consistenti, tra l'altro, nell'esigere, in occasione dell'importazione delle merci, il certificato, rilasciato dal competente istituto finanziario, attestante l'avvenuto versamento, in contante, a titolo di deposito vincolato infruttifero presso la Banca d'Italia, per un periodo di sei mesi, di una somma che non superi il 50% del valore cif della merce;

Vista la decisione della commissione della C.E.E., del 5 giugno 1974, che fissa la data limite del 9 giugno 1974 per l'applicabilità della predetta decisione dell'8 maggio 1974 per quanto concerne l'importazione degli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di peso inferiore o uguale a 300 kg e destinati all'ingrasso;

Vista la decisione della commissione della C.E.E., del 17 giugno 1974, relativa alle misure di controllo della destinazione, da adottarsi dalla Repubblica italiana, per i vitelli e giovani bovini importati in virtù della decisione del 5 giugno 1974;

Visto il decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, in data 27 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 1° luglio 1974, con il quale sono adottate le misure necessarie per controllare la destinazione all'ingrasso, per un periodo non inferiore a cento giorni, nonchè il soddisfacimento delle condizioni in esso previste, degli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di peso inferiore o uguale a 300 kg, ammessi all'importazione in esenzione dal regime del deposito previo;

Visto in particolare l'art. 5, primo comma, del predetto decreto ministeriale 27 giugno 1974, a norma del quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o a mezzo di organismi dallo stesso incaricati, effettua appositi controlli sul bestiame importato;

Considerato che, al fine di conseguire una completa osservanza della richiamata disposizione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha bisogno di avvalersi di organismi estranei alla sua amministrazione;

Considerato che l'Associazione italiana allevatori, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051, ha acquisito negli anni un'ampia esperienza nel campo dei controlli nel settore zootecnico e che la stessa dispone di adeguata organizzazione periferica per lo svolgimento di detta attività;

Decreta:

L'Associazione italiana allevatori, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051, è incaricato di effettuare i controlli di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 giugno 1974, citato in premessa, per accertare che gli animali vivi della specie bovina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di peso inferiore o uguale a 300 kg e destinati all'ingrasso (V.D. 01.02 A II), siano rimasti in vita almeno cento giorni dalla data di sdoganamento o non siano sopravvissuti per cause di forza maggiore.

L'Associazione italiana allevatori comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ogni settimana, i risultati dei predetti accertamenti per gli ulteriori adempimenti richiesti dal citato decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7467)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1974.

Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, il cui art. 16, primo comma, stabilisce che le disposizioni per la corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di oliva delle campagne 1970-71 e successive, contenute e richiamate in detto provvedimento, si applicano con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia dell'integrazione ed in quanto compatibili con tali regolamenti;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 17 dello stesso mese, con il quale si stabilisce che, per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo concernenti l'olio di oliva della campagna 1974-75 e per la compilazione, nella campagna stessa, dei registri di lavorazione e dei registri di carico e di scarico degli stabilimenti di molitura e di quelli di raffinazione dell'olio lampante e greggio di sansa, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1973, quali risultano dalle modifiche che vi ha apportate;

Visto il regolamento (CEE) n. 1896/74 del consiglio del 15 luglio 1974, secondo cui, relativamente all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1974-75, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3209 del consiglio del 27 novembre 1973, con le modifiche apportatevi;

Visto il regolamento (CEE) n. 2170/74 della commissione e del 19 agosto 1974, secondo cui, relativamente alle modalità concernenti l'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1974-75, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3423/73 della commissione del 18 dicembre 1973;

Considerata l'opportunità di integrare il predetto decreto 10 luglio 1974 per comprendervi le disposizioni previste dalla citata regolamentazione comunitaria in ordine all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1974-75;

Ravvisata, altresì, l'opportunità, sussistendone validi motivi, di prorogare i termini di presentazione della denuncia di coltivazione fissati dal citato decreto 10 luglio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazione, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e quelle da esso richiamate, non-

chè le disposizioni del decreto ministeriale 31 ottobre 1973, si applicano per la campagna 1974-75, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale citato in premessa 10 luglio 1974 e con quelle contenute nel presente decreto, adottato in conformità delle modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, denominato nei successivi articoli soltanto « regolamento », la cui efficacia applicativa è stata protratta per la campagna 1974-75 dal regolamento (CEE) della commissione n. 2174/74 del 19 agosto 1974.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di produzione 1974-75, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, con riferimento all'art. 13 del « regolamento », nella misura del 9% della quantità di olio di pressione ottenuta dalla stessa partita di olive.

Art. 3.

In base alla prescrizione di cui all'art. 2 del « regolamento », la domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di pressione venduto deve essere accompagnata da una copia della fattura IVA emessa o dell'autofattura ricevuta o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione con la quale il produttore deve indicare la quantità di olio venduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente. Per l'olio non venduto, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione indicante il luogo dove il prodotto è immagazzinato.

L'obbligo di produrre copia della fattura o dell'autofattura IVA delle olive vendute o, in mancanza, della dichiarazione attestante la quantità ceduta, il cognome, nome e residenza dell'acquirente, ricorre anche nei casi di domande d'integrazione relative alle olive vendute.

Non può essere riconosciuta l'integrazione di prezzo per le domande non corredate dalla documentazione di cui ai precedenti commi.

Art. 4.

Sono confermati, anche per la campagna 1974-75, la costituzione ed i compiti della commissione centrale olio prevista dell'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 1972.

Le determinazioni finali, in merito alle rese indicative in olive ed in olio stabilite dalle commissioni provinciali in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 5, sono adottate, per dare applicazione alla norma contenuta nell'art. 6 del « regolamento », dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al precedente comma.

Art. 5.

La maggiorazione delle rese indicative in olive per gli oliveti a coltura irrigua, ammessa dall'art. 7, par. II, del « regolamento », non può superare la misura del 25%.

Art. 6.

Le determinazioni finali sulle rese indicative devono essere adottate non prima del 31 maggio 1975 e, a termine del disposto dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, non oltre il 15 giugno 1975.

E' ripristinato, ai sensi di quanto dispone l'art. 7 del « regolamento », l'obbligo di pubblicare le rese. La pubblicazione, mediante affissione agli albi pretori comunali, deve essere effettuata entro il 30 giugno 1975.

Art. 7.

I produttori olivicoli che, avendo ottenuto una produzione di olive e di olio superiore a quella risultante da quella ottenuta dall'applicazione delle rese indicative, intendono far ricorso alla disposizione di cui all'art. 11 del « regolamento », debbono inoltrare la relativa istanza, in carta libera, al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione completa della documentazione richiesta dalla stessa norma comunitaria, entro il quindicesimo giorno da quello ultimo di affissione delle rese nell'albo comunale.

Sulla quantità ammissibile all'integrazione deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 8.

Per la determinazione, nei limiti massimi consentiti dall'art. 11, par. II, comma secondo, del « regolamento », della quantità di olio ammissibile all'integrazione nei casi di vendita delle olive deve essere sentito il parere della commissione provinciale.

Art. 9.

Sono confermati, per la campagna 1974-75, i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti in determinati territori della Repubblica dall'art. 9 del decreto 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista nello stesso decreto e nel decreto 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e sono istituiti altri nuclei di accertamento delle produzioni olivicole composti da funzionari in servizio presso le Direzioni generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'A.I.M.A., nominati dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli.

I componenti dei nuclei, muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono autorizzati a visitare aziende olivicole di produttori che hanno presentato la denuncia di coltivazione, per accertare la rispondenza dei dati denunciati alla effettiva consistenza colturale e produttiva riscontrata nonchè a visitare stabilimenti di molitura delle olive per verificare la concordanza tra i dati rilevati e quelli oggetto della domanda di integrazione.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nei limiti stabiliti dalla stessa Azienda.

Art. 10.

Il termine ultimo per la presentazione della denuncia di coltivazione, previsto dal decreto ministeriale 10 luglio 1974, è prorogato al 15 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7553)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 281-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Bevilacqua Angelo, con sede in Vicenza, via Melette n. 12, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 281-VI », ha dichiarato di aver smarrito quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7416)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Salvatore Galante, nato a Castellammare del Golfo (Trapani) il 1° novembre 1929 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Palermo in data 6 maggio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(7420)

Il dott. Giuseppe Antonio La Rosa, nato a Trecastagni (Catania) il 3 febbraio 1943 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università del S. Cuore di Roma in data 12 aprile 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università Cattolica del S. Cuore di Roma.

(7421)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nelle campagne 1973-74 e 1974-75

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore dei grassi previsti dal regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3209/73 del 27 novembre 1973 e n. 3423/73 del 18 dicembre 1973, recanti disposizioni per la concessione dell'integrazione di prezzo, di cui all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 136/66 per l'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1973-74;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1121/74 del 29 aprile 1974 e numero 1896/74 del 15 luglio 1974 che modifica il regolamento (CEE) n. 3209/73 relativo all'integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto con olive raccolte nella campagna 1974-75;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, recante disposizioni concernenti, tra l'altro, la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 e successive;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;

Visti i decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste 31 ottobre 1973, 15 gennaio 1974 e 17 maggio 1974, relativi alla presentazione delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1973-74 ed all'attribuzione dell'integrazione di prezzo per l'olio di sansa di oliva della campagna medesima ai produttori di olive;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 10 luglio 1974, per la presentazione delle denunce di coltivazione e delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1974-75, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura e di raffinazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla organizzazione del servizio per la corresponsione della suddetta integrazione di prezzo per l'olio prodotto nelle campagne 1973-74 e 1974-75;

Nell'adunanza dell'8 agosto 1974

Ha deliberato:

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto con olive raccolte nel territorio dello Stato nelle campagne 1973-74 e 1974-75, prevista all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, avvalendosi dei seguenti enti di sviluppo ed uffici statali per il compimento delle operazioni istruttorie e di liquidazione ed all'adozione dei relativi provvedimenti:

Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia, per le provincie di: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Ente di sviluppo agricolo in Sardegna, per le provincie di: Cagliari, Nuoro e Sassari;

Opera Sila, ente di sviluppo agricolo in Calabria, per le provincie di: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;

Ente di sviluppo agricolo in Puglia e Lucania, per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Potenza e Matera;

Ente di sviluppo agricolo in Campania, per le provincie di: Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Ente di sviluppo agricolo in Molise, per le provincie di: Campobasso e Isernia;

Opera nazionale combattenti, per la provincia di Latina;

Ente Maremma, ente di sviluppo agricolo in Toscana e Lazio, per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

Ente di sviluppo in Abruzzi, per le provincie di: L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

Ente di sviluppo in Umbria, per le provincie di: Perugia e Terni;

Ente di sviluppo nelle Marche, per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino.

Ispettorati provinciali dell'alimentazione per tutte le altre provincie olivicole non menzionate.

Gli enti e gli ispettorati predetti procedono all'espletamento del servizio secondo le istruzioni impartite dall'A.I.M.A.

I rapporti tra l'A.I.M.A. e gli enti di sviluppo predetti saranno regolati con convenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

(7543)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso, per esami, a tre posti di ragioniere in prova

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, e modificato con regio decreto 13 maggio 1915, n. 802;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della A.N.A.S.;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 145, con il quale, in attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 249, l'A.N.A.S. è autorizzata a bandire, per l'anno 1973, un concorso, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera contabile del personale di concetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, sul riordinamento delle carriere e del trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che, nella predetta carriera di concetto sono stati già accantonati i posti da riservare ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori;

diploma di maturità professionale: 1) analista contabile; 2) di operatore commerciale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10 - 00185 Roma) entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando nel caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli indicati al tal fine nel successivo art. 4.

La firma in calce alla damanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato a 55 anni ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra militari e civili, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili e del lavoro, i ciechi, i sordomuti, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, i profughi.

Il suddetto limite di età di anni 32 è inoltre aumentato purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età anzidetto spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione, comunque, si riserva di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 1974 con inizio alle ore 8 in Roma presso la sede del dopolavoro dei Lavori pubblici sito in lungotevere Thaon de Revel n. 1/3.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio, che si svolgerà presso la sede della Direzione generale dell'A.N.A.S., sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e due impiegati della carriera direttiva in servizio nella A.N.A.S. con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Le nomine dei posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, i concorrenti che abbiano superato il colloquio e che appartengano alle categorie degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra o assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati degli invalidi civili e del lavoro dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco affisso a norma del precedente art. 8 al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a documentare l'appartenenza alle categorie suindicate.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra militari o civili, per gli invalidi per servizio o del lavoro, per gli invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado della invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i vincitori a visita medica da un sanitario di sua fiducia;

7) stato matricolare militare di data recente.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Chi sia impiegato statale di ruolo, anche se in prova, può limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovrà esibire su carta bollata, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza con l'indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Chi sia indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 492, purchè esibisca un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto, ai fini del presente concorso.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova solo se avranno presentato nel termine di cui all'art. 12 i documenti prescritti.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 17.

I vincitori del concorso sono nominati ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto contabile dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.).

I vincitori, dopo aver compiuto il periodo di prova presso la Direzione generale dell'A.N.A.S., saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

Compartimento della viabilità di Torino n. 1
Compartimento della viabilità di Milano » 1
Compartimento della viabilità di Genova . » 1

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Ai vincitori medesimi spetterà il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Programma di esame

1) nozioni di diritto privato ed amministrativo;
2) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
3) nozioni di diritto costituzionale;
4) principi di economia politica e di scienza delle finanze;
5) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;
6) nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai punti 1) e 2) del programma di esame.

Il colloquio verterà su tutte le ma erie indicate nell'anzidetto programma

Roma, addì 4 luglio 1974

Il Mi istro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1974
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 261

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) - Via Monzambano n. 10 - 00185 ROMA

l sottoscritt . **chiede di**
(cognome e nome a macchina o a stampatello)
essere ammess . . a partecipare al concorso, per esami, a tre posti di ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera contabile del personale di concetto dell'Azienda autonoma delle strade (A.N.A.S.).

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . . . . il . . . .;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);
e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . . . . nello anno scolastico . . . . .;
f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . .;
g) di essere residente a . . . . . via . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .;
i) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego, qualora questo fosse cessato);
l) di aver diritto all'elevazione del limite di età perchè . . . .

Dichiara, inoltre, di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza . . . . verrà assegnata.

Con osservanza

. . . . ., lì . .

Autentica della firma

. . . . . .

Firma

.

(7200)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 543/1973 in data 8 maggio 1973 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1972;

Visto l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari in ostetricia o primari ospedalieri in reparti di ostetricia o liberi professionisti specializzati in ostetricia di cui alla lettera *B* del citato art. 50 modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo direttivo dell'ufficio medico provinciale di Alessandria.

Componenti:

Messana dott. Clemente, funzionario medico dell'ufficio medico provinciale di Torino;
Mongini dott. Paolo, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;
Garrone prof. dott. Giovanni, primario ostetrico ginecologo;
Tasca prof. dott. Ercole, primario ostetrico ginecologo;
Leporati Amelia, ostetrica condotta.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario amministrativo-direttivo dell'ufficio medico provinciale di Vercelli.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 3 settembre 1974

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(7459)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 290/C.4 del 15 febbraio 1974, successivamente modificato con decreto n. 393/C.4 del 5 marzo 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di 5 (cinque) posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Vicenza;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni effettuate dalla regione Veneto e dall'ordine provinciale dei veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale n. 3447/G.V. del 2 settembre 1974, con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*), art. 47, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, nonchè la circolare della regione Veneto n. 13 del 7 marzo 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa citato, è costituita come segue:

Presidente:

Balsamo dott. Ettore, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Veneto.

Componenti:

Cateni rag. Dante, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Veneto;

Bianchini dott. Giuseppe, direttore del dipartimento dei servizi veterinari della regione Veneto;

Seren dott. Ennio, docente di clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Mercato dott. Paolo Stefano, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria, Università di Bologna;

Celebron dott. Giuseppe, veterinario condotto di Arzignano.

Segretario:

Schiavone dott.ssa M. Luisa, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Veneto.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e avranno luogo in Vicenza, presso la locale sezione dell'istituto zooprofilattico delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, all'albo di quest'ufficio, nonchè della prefettura di Vicenza e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 3 settembre 1974

Il veterinario provinciale: SAINI

(7437)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1974, n. **24.**

Celebrazioni del XXX anniversario della Resistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 26 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nella fedeltà operante alla Costituzione repubblicana, ed in attuazione dei principi espressi nel preambolo allo statuto regionale, consapevole dell'importanza della più approfondita conoscenza e della migliore valorizzazione del contributo offerto dalle popolazioni della Campania alla lotta antifascista, alla Resistenza ed alla liberazione della Italia dal nazi-fascismo, nonchè alla ricostituzione della democrazia del Paese, ricorrendone il 30° anniversario, promuove ed attua un programma biennale di iniziative tese all'approfondimento della conoscenza ed alla divulgazione di tale contributo nonchè degli insegnamenti che ne derivano specialmente per le nuove generazioni.

Art. 2.

Il programma delle iniziative comprende:

a) iniziative per la diffusione della conoscenza storica della Resistenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) partecipazione e sostegno anche finanziario a iniziative dell'Istituto storico della Resistenza campano e di altri istituti o enti aventi analoghi scopi a quelli della presente legge o che in ogni caso concorrano a realizzare i fini previsti dall'art. 1;

c) iniziative tese alla conoscenza della partecipazione ideale, politica, sociale e militare dei cittadini della Campania ad avvenimenti verificatisi nella Regione, tra i quali primeggiano le « Quattro Giornate di Napoli », nonché ad avvenimenti svoltisi in altre regioni del Paese ed all'estero per la lotta contro il nazi-fascismo;

d) promozione di iniziative e manifestazioni celebrative, anche d'intesa con le rappresentanze delle istituzioni civili e militari;

e) promozione di convegni di ricerca e di studio;

f) promozione di attività cinematografiche e teatrali attraverso premi e contributi;

g) raccolta di materiale documentario ed organizzazione di mostre;

h) pubblicazione di studi e saggi sulla Resistenza in Campania;

i) premi per studi e tesi di laurea sulla storia della Resistenza e sulla lotta di liberazione in Campania;

l) approfondimento della conoscenza del dibattito e delle iniziative ideali, politiche e sociali che hanno caratterizzato l'importante periodo storico della formazione e della presenza del governo nazionale a Salerno.

Art. 3.

Un apposito comitato denominato « Comitato regionale per il 30° anniversario della Resistenza » ha il compito di definire ed attuare le iniziative previste dalla presente legge. Esso risiede presso la sede della giunta regionale e si avvale delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari occorrenti.

Art. 4.

Il consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti del comitato di cui al precedente articolo, alla loro sostituzione e ne fissa il numero che non potrà essere superiore a sessanta.

I membri del comitato sono scelti in modo da assicurare la rappresentanza e la partecipazione dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e nell'opera del

CLN, delle associazioni partigiane ANPI, FIAP, FIVL, dell'ANPPIA, della Federazione CGIL-CISL-UIL, dell'Istituto per la storia della Resistenza della Campania, di enti locali e di altre forze sociali o culturali della Regione.

Art. 5.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e resta in carica sino allo svolgimento del programma biennale delle celebrazioni.

Il comitato è convocato su iniziativa del presidente.

Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo di dieci membri e nomina tra questi il segretario.

Esso è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Il comitato è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni quattro mesi per discutere la relazione dell'esecutivo sulla attività svolta ed il programma delle iniziative.

Al comitato spetta chiedere ai competenti organi regionali l'esecuzione di provvedimenti per l'attuazione delle iniziative dallo stesso deliberate.

Il comitato, ove lo ritenga opportuno, può nominare commissioni speciali per singole iniziative, chiamando a far parte anche i membri interni.

Tali commissioni sono presiedute sempre da un membro del comitato, designato dall'esecutivo.

Art. 6.

Per la pratica attuazione delle iniziative previste dallo art. 2 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 300 milioni graveranno sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 e lire 100 milioni sul bilancio per l'esercizio 1975.

All'onere, stabilito in lire trecentomilioni per il 1974, si provvede mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1864 - titolo I - sezione XIII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante la iscrizione della somma di lire trecentomilioni nel cap. 53 - titolo I - sezione I - rubrica n. 3 - categoria III, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « celebrazioni XXX anniversario della Resistenza ».

L'onere, stabilito in lire 100 milioni per il 1975, graverà sull'apposito capitolo di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 luglio 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1974, n. 25.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 5 agosto 1972 - Indennità spettanti ai consiglieri regionali della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 26 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 5 agosto 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali, per il libero svolgimento del mandato, sono dovute:

a) un'indennità mensile, comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza;

b) una diaria, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno nel capoluogo, per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari.

L'ufficio di presidenza, udita la conferenza dei presidenti dei gruppi, determina, per l'intera legislatura, l'ammontare delle indennità di cui alla lettera *A*) in misura non superiore al 42,50 % di quella spettante ai membri del parlamento e, della diaria, sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione spettante ai consiglieri ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 1, titolo I, sezione I, rubrica n. 1, categoria I, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi ed agli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 luglio 1974

CASCETTA

(6854)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742430)